



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Il **Parco Archeologico di Pompei**, di seguito denominato PAP, con sede in Pompei, Via Plinio 26, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica presso il Parco, di seguito denominato anche solo Parco

e

il **Dipartimento di Ingegneria** dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, di seguito denominato **DI**, con sede legale nel Centro Direzionale di Napoli, Isola C4 – 80143 Napoli (Partita IVA 01279680480) rappresentato in persona dal Prof. Stefano Aversa nella qualità di Direttore, domiciliato presso la sede del Dipartimento stesso

e

il **Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria** e l'Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, di seguito denominato **DIST**, con sede legale a Napoli, via Claudio N. 21, 80125 Napoli (Partita IVA 00876220633) rappresentato in persona dal Prof. Andrea Prota nella qualità di Direttore, domiciliato presso la sede del Dipartimento stesso di seguito denominati le Università o anche solo le parti

Visto

- l'art. 15 della L. n. 241 del 7.8.1990, che prevede che «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»;
- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28) “Codice per i beni culturali e del paesaggio” (di seguito “Codice”) e ss.mm.ii, e in particolare:
- l'art. 118 secondo cui Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l’“organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre

- 2015 n. 208”;
- il Decreto Ministeriale – Repertorio Decreti n. 15 – del 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17), in materia di “adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...”;
 - il DPCM 2 dicembre 2019 n.169 (entrato in vigore il 5/02/2020) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance il Dpcm 169/2020;
 - il Protocollo di Intesa tra l'allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito denominato MiBACT) e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) del 16/04/2014, in particolare all'art. 6 (“iniziative mirate e progetti nazionali”) secondo il quale il MiBACT e il MIUR si impegnano a «elaborare iniziative e progetti nazionali che favoriscano la reale comprensione e conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale facendo particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie [...]» al fine di «mettere a punto un repertorio di risorse didattiche e educative unico disponibile attraverso internet, che costituisca una fonte di informazione utile a docenti e responsabili dei servizi educativi [...]»;
 - il Protocollo di Intesa tra il MIC e il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR) del 17/12/2020, in cui, all'art. 2, il MIC e il MUR si impegnano a «cooperare per il potenziamento e l'integrazione della ricerca, dei percorsi formativi nelle Università e dell'aggiornamento continuo del personale del MIC e degli enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, dell'esercizio delle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale [...]», rafforzando la collaborazione istituzionale attraverso azioni congiunte come evidenziato all'art. 3, in particolare ai punti 3 (elaborazione congiunta di progetti di ricerca relativi ai beni culturali e paesaggistici), 5 (opportunità di scambi e internships destinate a studenti, specializzandi, dottorandi, studiosi), 8 (iniziative comuni con il coinvolgimento anche di altri soggetti pubblici e/o privati sui temi della ricerca e dell'innovazione), 11 (approfondimento dei temi relativi all'accesso ai dati, alla libertà della ricerca e della promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica) e 12 (partecipazione degli studenti della formazione superiore ad esperienze concrete nelle strutture centrali e periferiche del MIC);
 - l'art. 3 dello Statuto del PAP che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di "attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi" (lett. g) nonché lo svolgimento di "ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria" (lett. h) e la collaborazione ad "attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività" (lett. i);

PREMESSO CHE

1. Il Parco Archeologico di Pompei e il DIST hanno già collaborato allo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, la formazione di nuove competenze, la promozione e valorizzazione dei risultati di ricerche sul tema dei criteri di approccio alla conoscenza in materia di “valutazione e riduzione del rischio sismico

- sul patrimonio culturale tutelato in applicazione delle norme tecniche per le costruzioni” (Linee Guida Mibact-circolare n.26/2010).
2. Ai fini della programmazione pluriennale degli interventi di tutela e conservazione della città antica di Pompei, il Parco Archeologico è interessato all’ampliamento delle proprie conoscenze in materia di mitigazione del rischio sismico nella città antica;
 3. Il Parco non dispone di analisi del rischio alla scala urbana di tipo quantitativo, e cioè di carte di micro-zonazione che consentano, attraverso la previsione della distribuzione degli effetti di terremoti futuri in relazione ad effetti di sito e alle caratteristiche dei reperti, di identificare le zone di potenziale concentrazione del danno;
 4. Gli studi di vulnerabilità sismica alla scala della singola *Insula* reperibili in letteratura non tengono conto della complessa interazione terreno-monumento, né tantomeno degli effetti di risposta sismica locale;
 5. Il DIST e il DI hanno competenze molto avanzate in tema di mitigazione del rischio sismico per i beni storici e monumentali, effetti di amplificazione sismica locale, interazione dinamica fondazione-terreno-struttura;
 - è interesse comune delle Parti, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
 6. le attività previste nel presente atto sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto e alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività.
 7. il presente accordo configura un modello organizzativo fra le Parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
 8. tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico» in quanto soddisfano i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);
 9. in base all'indicata disciplina (europea e italiana), «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);

TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 (OGGETTO ED OBIETTIVI)

2.1 Lo scopo ed oggetto del presente accordo è lo sviluppo di forme di collaborazione tra il PAP e le Università per lo svolgimento di un programma di ricerca, che allegato al presente atto ne costituisce parte formale e sostanziale, finalizzato all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, alla promozione e alla valorizzazione dei risultati delle ricerche nel campo dell'analisi e della mitigazione del rischio sismico nella città antica di Pompei che si articolerà lungo due direttrici.

- a. Studi preliminari o di base;
- b. svolgimento delle più approfondite analisi di micro-zonazione sismica di terzo livello e di studi di interazione dinamica terreno-monumento alla scala della singola *Insula*, finalizzate all'individuazione delle vulnerabilità tipiche del tessuto archeologico e della tipologia di intervento più opportuna, anche previa partecipazione a bandi di ricerca su base competitiva indetti nell'ambito di programmi di finanziamento nazionali ed europei permanenti, da regolarsi secondo la normativa di settore applicabile.

Il punto a) comprenderà una prima fase relativa al censimento e la geo-localizzazione delle indagini geotecniche eseguite entro le mura, con indicazione del tipo di indagine e dei parametri fisico-meccanici che da tale indagine sono stati desunti. La mappa consentirà dunque di identificare le aree in cui si ritiene indispensabile integrare le indagini, al fine di uniformare il livello di conoscenza del sottosuolo nella città antica. Sulla scorta delle sole indagini finora eseguite, verranno svolte analisi di risposta sismica locale in regime mono- e bi-dimensionale per un numero limitato di sezioni stratigrafiche. Verrà dunque effettuata una prima sommaria suddivisione della città antica in aree qualitativamente omogenee, e si valuterà in ciascuna di esse l'effetto del terremoto in termini quantitativi (fattore di amplificazione, intensità di Arias, accelerazione spettrale). Si valuteranno inoltre con metodi semplificati di letteratura e mediante ispezioni visive e rilievi sommari in sito le proprietà dinamiche di alcune tipologie strutturali ricorrenti, che verranno messe in relazione con gli effetti di sito, in modo da ottenere indicazioni di carattere preliminare sulle zone potenziali di concentrazione del danno. In questa fase, verrà inoltre approfondito lo studio della distribuzione del danno prodotto dal terremoto dell'Irpinia, mediante la consultazione del materiale di archivio nella disponibilità del Parco Archeologico, e si cercherà di mettere in relazione tale distribuzione con gli effetti di sito e con le caratteristiche meccaniche e le proprietà dinamiche dei reperti dissepoliti. Questo studio di inquadramento preliminare è propedeutico allo svolgimento delle più approfondite analisi di micro-zonazione sismica di terzo livello, a cui si riferisce la seconda fase di cui al successivo punto b).

La seconda direttrice (punto b) è finalizzata, anche previa partecipazione a bandi pubblici per il finanziamento di progetti di ricerca indetti su base competitiva in ambito nazionale od europeo, all'attuazione del Progetto di ricerca che si articolerà in 4 task, come descritti nell'Allegato A: 1. Studio di Microzonazione sismica di terzo livello; 2. Analisi del rischio alla scala della singola *Insula*, per tre tipologie ricorrenti (Domus fuori terra, *Insula* parzialmente sepolta, portico con un solo ordine di colonne); 3. Interventi di restauro e messa in sicurezza; 4. Manuale di Raccomandazioni per gli interventi di mitigazione del rischio sismico. A titolo puramente indicativo (e non esaustivo), la proposta verrà presentata ad uno dei seguenti programmi di finanziamento:

- i. Horizon Europe 2021-2027, Global Challenge & European Industrial Society, Cluster 'Civil Security for Society', che prevede la partecipazione, anche in forma congiunta, di Università e Pubbliche Amministrazioni;
- ii. MUR-PRIN, Settore ERC PE8;

- iii. POR-FESR Regione Campania 2021-2027, Obiettivo 2 'A cleaner, low-carbon Europe', nell'ambito del quale sono considerati prioritari investimenti volti ad aumentare la resilienza idrogeologica e sismica del patrimonio immobiliare pubblico;
- iv. Missione 1 componente 3 'Turismo e Cultura' del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha per obiettivo il rilancio dei settori economici del turismo e della cultura, inclusi i 'grandi attrattori';

La disciplina delle attività di cui al punto (b) avverrà successivamente nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa di settore applicabile.

ART. 3

(Modalità di esecuzione)

Il presente atto intende disciplinare le attività di cui al punto (a) dell'art.2 che verranno svolte in forma congiunta dal DIST e dal DI con il supporto dell'Ufficio Tecnico del Parco Archeologico di Pompei. A tal fine, il Parco si impegna a trasmettere ai referenti scientifici della Convenzione i dati utili alla costruzione della mappa delle indagini e delle sezioni stratigrafiche di cui è già in possesso. Si impegna inoltre a rendere accessibili al DIST e al DI il materiale di archivio sui danni del terremoto del 1980 e sugli interventi effettuati negli anni successivi per la riparazione dei danni ed ad assicurare, previa richiesta di autorizzazione, l'accesso alle aree archeologiche oggetto di studio. Il DIST e il DI si impegnano invece a trasmettere al Parco Archeologico un report tecnico scientifico sugli studi di carattere preliminare previsti nel punto (a) entro 12 mesi dall'avvio della presente convenzione attuativa.

L'attività di cui al punto (b) verrà regolamentata successivamente nel rispetto della normativa di settore applicabile.

Art. 4

(Impegno delle parti)

1. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 punto a) del presente Atto, ciascuna Parte mette a disposizione dell'altra le conoscenze, le competenze e le risorse umane e strumentali di cui dispone necessarie al compimento delle attività congiunte.
2. Le Università dichiarano di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (cfr. art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016) e si impegnano a mettere a disposizione le competenze scientifiche e complementari a quelle del PAP relative ad attività di ricerca di cui all'oggetto. Le stesse garantiranno la disponibilità di strutture tecniche e spazi virtuali per le finalità previste dal Programma.

Art. 5

(Referenti scientifici)

Per le Parti che partecipano all'accordo e alle attività in essere, i responsabili scientifici e organizzativi, a seconda degli specifici ambiti di competenza individuati dalla presente convenzione sono:

Il **DIST** designa il Prof. Andrea Prota, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni, quale responsabile scientifico per conto dell'Università di Napoli Federico II delle attività di cui al presente contratto.

Il **DI** designa il Prof. Stefano Aversa, Ordinario di Geotecnica, quale responsabile scientifico per conto dell'Università di Napoli Parthenope delle attività di cui al presente contratto.

Il Parco Archeologico designa il dott. Ing. Vincenzo Calvanese, funzionario ingegnere del MIC, responsabile dell'Area Funzionale Ufficio Tecnico, Ufficio Sismica ed Ufficio Progetti e Verifica, quale responsabile scientifico per conto dell'Ente per l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione.

Il personale docente del DI coinvolto nella Convenzione di ricerca attuativa, oltre che dal responsabile scientifico, è costituito dai Proff. Luca de Sanctis, Francesca Ceroni, Rosa Maria Stefania Maiorano e Umberto Robustelli.

Il personale docente del DIST coinvolto nella Convenzione di ricerca attuativa, oltre che dal responsabile scientifico è costituito dal Prof. Marco Di Ludovico.

Art. 5

(Uso e diffusione dei risultati)

L'uso e la diffusione dei risultati delle attività di cui al presente accordo saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse. Si stabilisce che:

- le attività del presente Protocollo saranno sintetizzate in una relazione generale contenente ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale contenente i report relativi alle attività in situ;
- le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto e la pubblicazione dei dati andranno preventivamente concordate e autorizzate.

Art. 6

(Diritti di proprietà intellettuale)

6.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le stesse conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

6.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 7

(Riservatezza)

7.1 Ogni Parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente accordo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente Protocollo (Rappresentanti);
- fare tutto il possibile entro limiti ragionevoli per assicurare che i Rappresentati seguano i sotto citati articoli 8.1 e seguenti.

7.2 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

7.3 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR, ossia di mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra parte.

Art. 8

(Ricerca e pubblicazione)

8.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

8.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del PAP.

8.3 Le suddette istituzioni riconoscono la possibilità di ricorrere a collaboratori e partner, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante il programma di ricerca o in qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive. Pubblicazioni congiunte e report prodotti dal PAP mostreranno i nomi e i loghi sia del Parco Archeologico che degli altri enti coinvolti ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti.

8.4 L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

Art. 9

(Pubblicità)

9.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.

9.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

9.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli Enti coinvolti.

Art. 10

(Durata)

10.1 La validità del presente Atto è 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale dovrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

10.3 Le Parti possono recedere dal presente Protocollo con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via pec. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 11

(Oneri)

11.1 Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per il PAP .

11.2 Ciascuna Parte provvederà, in ogni caso, alla copertura delle spese derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Art. 12

(Garanzia assicurativa)

12.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, integrato con il D. Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che le Università assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

12.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia, nonché dalla propria organizzazione interna.

12.3 Il personale delle Parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al sopra citato D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente, integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

12.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

12.5 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Protocollo, verrà impegnato a svolgere le attività.

Le Università provvederanno, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative agli studenti, ai tesisti e ai dottorandi che prenderanno parte ai percorsi formativi presso il PAP, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando il PAP da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.

12.6 Le Università garantiscono al PAP la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale e studenti partecipanti alle diverse attività all'interno del PAP.

12.7 Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro ed esterni che frequentano l'area archeologica dovranno attenersi alle vigenti normative e alle disposizioni fornite dal PAP in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori.

12.8 L'Università solleva da ogni responsabilità il PAP per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale.

Art. 13

(Controversie)

13.1 Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere

dall'esecuzione della presente convenzione. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del presente atto sarà deferita all'autorità giudiziaria competente per materia e territorio.

Art. 14

(Trattamento dei dati)

14.1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti. Delegati/autorizzati al trattamento è il responsabile di vertice di ciascuna Parte.

14.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

14.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 15

(disposizioni generali e finali)

15.1 Il presente atto viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 240 del 1990 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sul documento originale del presente di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella del D.P.R. n. 642/1972 sono assolti dall'Università nella misura del 50% per ogni Ateneo.

Art.16

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per

Per il Parco Archeologico di Pompei, f.to dr. Gabriel Zuchtriegel (*)

Per il Dipartimento Ingegneria, f.to Prof. Ing. Stefano Aversa (*)

Per il DIST, f.to Prof. Ing. Andrea Prota (*)

() Sottoscrizione digitale, ai sensi del Dlgs. n. 82/2005 e smi.*

P O M P E I I

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Via Plinio 26 - 80045 Pompei (NA)
Email: pa-pompei@beniculturali.it
PEC: mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it
Tel: +39 081 85 75 111
C.F. 90083400631

